



Statuto dell'Associazione CLIQ

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "CLIQ, CERTIFICAZIONE LINGUA ITALIANA DI QUALITÀ" regolata dalla normativa di cui al codice civile, dalle leggi speciali vigenti in materia nonché dal presente Statuto.

Membri fondatori dell'Associazione sono i 4 (quattro) Enti Certificatori per l'italiano indicati nelle Convenzioni Quadro siglata con il Ministero degli Affari Esteri il 14 giugno 2013 e di seguito sottoelencati Enti:

- Università per Stranieri di Perugia;
- Università per Stranieri di Siena;
- Università degli Studi Roma Tre;
- Società Dante Alighieri.

Articolo 2 – Durata

L'Associazione svolgerà la propria attività fino al 31 dicembre 2038.

Alla scadenza di tale termine, è compito dell'Assemblea dei Soci decidere la eventuale prosecuzione dell'attività e stabilirne la durata.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione è finalizzata alla creazione di un sistema di qualità nell'ambito della certificazione delle competenze linguistiche e alla promozione della cultura della valutazione per l'italiano L2 (lingua non materna), anche attraverso il monitoraggio delle iniziative realizzate in questo campo da enti pubblici e privati e l'eventuale riconoscimento del possesso di caratteristiche di qualità da parte di tali iniziative.

L'Associazione persegue i suoi scopi e attività anche in collaborazione con ministeri, enti pubblici ed enti privati.

L'Associazione promuove il ruolo e le competenze dei Membri fondatori nel settore senza tuttavia lederne l'autonomia.

L'Associazione è titolare del marchio CLIQ, Certificazione Lingua Italiana di Qualità.

Articolo 4 - Membri dell'Associazione

Gli Enti fondatori dell'associazione, già membri o affiliati dell'Association of Language Testers in Europe (ALTE) sono: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

Articolo 5 – Accesso di nuovi membri

L'accesso all'Associazione di nuovi membri è consentito esclusivamente ad enti riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale relativa al language testing. Nel merito, ciò si traduce nel possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- essere full member ALTE;
- essere affiliate member ALTE da almeno tre anni con evidenze in merito al coinvolgimento attivo nella vita dell'associazione (partecipazione a gruppi di progetto SIG ALTE, collaborazione in pubblicazioni curate da ALTE, ovvero presentazioni in convegni organizzati da ALTE);
- essere institutional member EALTA da almeno tre anni con evidenze in merito al coinvolgimento attivo nella vita dell'associazione (partecipazione a gruppi di progetto SIG EALTA, collaborazione in pubblicazioni curate da EALTA, ovvero presentazioni in convegni organizzati da EALTA);
- essere institutional member ILTA da almeno cinque anni con evidenze in merito al coinvolgimento attivo nella vita dell'associazione (collaborazione in pubblicazioni curate da ILTA, ovvero presentazioni in convegni organizzati da ILTA, segnatamente LTRC).

L'accesso all'Associazione da parte di altri soggetti è deliberata dall'Assemblea previo completamento dell'iter di riconoscimento di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 6 - Ulteriori requisiti per l'accesso

In aggiunta ai requisiti previsti dall'art. 5 si elencano di seguito gli ulteriori requisiti.

- 1) La conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala Globale";
- 2) l'attestazione del livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato espresso in base ai descrittori del QCER;
- 3) la valutazione ottenuta dei livelli di competenza raggiunti in ognuna delle abilità di comprensione (ascolto, lettura), di interazione/produzione orale e di produzione scritta;
- 4) la presentazione, da parte dell'Ente, di una tabella di conversione dei livelli di competenza raggiunti nelle varie prove e delle corrispondenti valutazioni assegnate, con quelli previsti dal QCER.

Possono richiedere l'accesso all'Associazione CLIQ gli enti che rilasciano le certificazioni linguistiche e che abbiano e conservino nel tempo i seguenti requisiti:

- 1) disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
- 2) avere sede legale in Italia;
- 3) disporre di personale (test developers, correttori, esaminatori) in possesso di specifici titoli/qualifiche negli ambiti glottodidattico e docimologico. È richiesta la presentazione di un campione rappresentativo dei curriculum vitae del personale impiegato;
- 4) dimostrare che il personale impiegato nelle attività di cui al comma precedente abbia un regolare atto o contratto di assunzione e/o collaborazione, e/o prestazione d'opera giuridicamente valido nel rispetto della normativa di riferimento in tema di impiego, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela del lavoro autonomo (d.lgs. 81/2017) e alla disciplina organica dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015);
- 5) operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche da almeno 5 anni e possano comprovarlo con dettagliata documentazione;
- 6) avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione; promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori;
- 7) presentare esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche;
- 8) assicurare l'oggettività e la trasparenza della valutazione mediante la presentazione di uno specifico protocollo per la somministrazione, l'esecuzione e la valutazione delle prove;
- 9) garantire ai candidati la trasparenza e l'affidabilità della valutazione delle prove d'esame;
- 10) garantire la trasparenza e l'oggettività delle informazioni riportate sul sito internet dedicato, anche in riferimento ai costi delle certificazioni.
- 11) garantire standard elevati di sicurezza nell'emissione dei certificati attraverso la digitalizzazione degli stessi e l'adozione di tecnologie anti-contraffazione e anti-plagio.

L'ente certificatore deve essere in possesso di tutti i requisiti, pena esclusione dalla candidatura, e fornire adeguata documentazione per la verifica della loro sussistenza.

Articolo 7 – Riconoscimento dei nuovi membri

Le istanze di riconoscimento devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l'applicazione online disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo:

<https://www.associazionecliq/>.

Le istanze devono essere presentate a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno. La violazione del termine del 30 giugno comporta l'improcedibilità della richiesta. In caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell'elenco sono efficaci dall'anno scolastico successivo.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta l'esclusione dalla procedura.

In caso di esito negativo, l'Associazione ne dà comunicazione all'ente che potrà presentare eventuali controdeduzioni entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Articolo 8 – Commissione per la valutazione dei requisiti

Ai fini della valutazione delle istanze di riconoscimento il Presidente nomina una Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti e validare le candidature.

La Commissione è composta da membri del Comitato Scientifico e può essere integrata da esperti nel settore del language testing di Università italiane e delle associazioni di categoria ALTE, EALTA, ILTA

Articolo 9 - Contributi associativi

È prevista una quota associativa per i Membri fondatori pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Per i nuovi soci, in ragione della loro partecipazione ad un'Associazione di rilievo nazionale ed internazionale grazie al lavoro svolto dai soci fondatori, è prevista una quota associativa pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Le quote associative vanno versate entro il 30 gennaio di ciascun anno, in caso di rinnovo, ed entro 15 giorni dall'accettazione della domanda di adesione negli altri casi, salvo quanto previsto dalle norme transitorie e finali. Le quote di adesione verranno utilizzate per far fronte alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il mancato o ritardato versamento delle quote associative comporterà un richiamo ufficiale con l'invio di una lettera di messa in mora e la sospensione dell'ente dalla partecipazione alle attività della Associazione. Il protrarsi dell'inadempimento, per un periodo superiore a 30 giorni dalla ricezione della lettera di messa in mora, determinerà l'espulsione dell'ente dall'Associazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, i provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati su iniziativa del Presidente, sentito il parere dei soci fondatori.

Articolo 10 - Proventi dell'Associazione

All'Associazione possono derivare proventi dalle attività realizzate, da eventuali contributi pubblici e privati e da fondi relativi a progetti nazionali e internazionali o da altre iniziative relative allo scopo costitutivo.

Fermo il divieto di redistribuzione degli utili tra i soci, i proventi derivanti dalle attività dell'Associazione devono essere utilizzati per corrispondere a ciascuno dei membri quanto loro dovuto per il lavoro svolto e per le spese sostenute. Per ciascun progetto, i membri sottoscrivono un apposito piano di distribuzione del lavoro e di riparto delle risorse economiche disponibili, assicurando un residuo per l'Associazione non inferiore al 10% della somma complessivamente prevista per la realizzazione del progetto o dell'incarico.

Articolo 11 - Diritti e doveri dei Membri

I Membri hanno diritto a:

- 1)- partecipare alle attività dell'Associazione;
- 2)- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3)- accedere alle cariche associative.

I Membri sono tenuti a:

- 1)- diffondere la conoscenza dell'Associazione e promuoverne la funzione;
- 2)- collaborare al conseguimento degli scopi associativi;
- 3)- non svolgere azioni in contrasto con gli scopi associativi;
- 4)- osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'esclusione dall'Associazione di un Membro è deliberata dall'Assemblea in presenza di comportamenti contrastanti con lo scopo dell'Associazione e comunque lesivi della medesima.

Articolo 12 - Sede

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Palazzo Firenze a Roma, Piazza di Firenze, n. 27.

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente Vicario, il Comitato Scientifico e il Revisore dei Conti, ove nominato. Eventuali ulteriori organi di tipo esecutivo dovranno essere indicati nel Regolamento interno.

Il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente Vicario, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, ove nominato, durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il Comitato Scientifico è composto da almeno un socio designato da ciascun Membro sulla base delle accertate competenze specifiche nelle materie oggetto dell'Associazione.

Articolo 14 - Assemblea dei Membri

L'Assemblea è composta da tutti i Membri. Fanno parte dell'Assemblea i Legali Rappresentanti degli Enti Fondatori dell'Associazione o loro delegati, nonché di eventuali futuri Enti.

Articolo 15 - Assemblea dei Soci - attribuzioni e funzionamento

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità. Ogni Membro potrà delegare (con delega scritta) un proprio rappresentante qualora il legale rappresentante sia impossibilitato ad intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea in via ordinaria indirizza la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge il Presidente ai sensi dell'art. 18;
- 3) elegge i componenti del Consiglio direttivo e nomina l'eventuale Revisore dei Conti;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- 5) delibera sull'ammissione ed esclusione di altri soggetti nell'Associazione;
- 6) nomina e revoca il Vicepresidente Vicario.
- 7) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico.

L'Assemblea, in via straordinaria, delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- 3) sulla eventuale prosecuzione e relativa durata delle attività dell'Associazione.

Le adunanze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono valide in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei membri e in seconda con almeno tre membri.

Le delibere dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono valide se prese a maggioranza assoluta dei partecipanti all'adunanza.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo - costituzione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. È composto da un numero di membri da 4 (quattro) a 10 (dieci), secondo le disposizioni dell'Assemblea all'atto della nomina e dura in carica per il periodo di tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomina.

Ha il compito di coordinare le attività dell'Associazione, portandone a termine gli obiettivi.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i legali rappresentanti dei Membri fondatori.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo - attribuzioni e funzionamento

Il Consiglio Direttivo:

- a) svolge attività di consulting nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e di Enti pubblici e privati sulle materie oggetto dell'Associazione;
- b) definisce e aggiorna i parametri di qualità nella certificazione di italiano L2 in collegamento con i parametri internazionalmente riconosciuti;
- c) attribuisce il riconoscimento del possesso delle caratteristiche di qualità nell'ambito certificadorio da parte di iniziative pubbliche o private;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- e) stabilisce il calendario degli incontri del Consiglio sulla base delle esigenze di lavoro;
- f) predispone il Regolamento interno dell'Associazione;
- g) individua la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari di cui all'Articolo 10 e segue l'iter per la loro eventuale attribuzione;
- h) gestisce l'amministrazione dell'Associazione relativamente ai proventi indicati all'Articolo 10 avvalendosi, ciascun Membro, della consulenza, del supporto e, se necessario, della presenza alle riunioni di proprio personale amministrativo.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono stabilite dall'agenda di lavoro concordata dai rappresentanti dei Membri all'interno del Consiglio. Eventuali variazioni vanno concordate fra i suddetti rappresentati con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Modalità, luogo e orario delle riunioni vanno concordate di volta in volta anche in base agli argomenti da trattare, stabilendo un'accettabile rotazione fra le sedi dei singoli Membri.

Il Consiglio direttivo è coordinato a rotazione dal rappresentante di uno degli enti diverso da quello che detiene la Presidenza.

In sede di Consiglio direttivo, ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se a votazione unanime.

Articolo 18 - Il Presidente

È nominato presidente dell'Associazione, il rappresentante legale di uno dei membri fondatori o soggetto dal medesimo indicato secondo quanto previsto dall'art. 15. Il Presidente dell'Associazione presiede altresì l'Assemblea dei Membri. In sua assenza, presiede le adunanze il Vicepresidente Vicario. La carica di Presidente dura tre anni. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 19 – Revisore dei Conti

Il Revisore è eventualmente nominato dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo - 20 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai proventi dell'Associazione così come definiti dagli articoli 9 e 10.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. Entro quattro mesi dalla conclusione del precedente esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea il relativo bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno per i 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i membri.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Articolo 23 - Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, dopo un primo tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 24 - Norme transitorie e finali

Le cariche attualmente in essere si intendono prorogate per ulteriori tre anni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie.

In deroga a quanto previsto dall'art. 9, per l'anno 2022 le quote associative di rinnovo devono essere versate entro il 30 maggio.